

Legge regionale 28/07/2004, n. 16 - Emilia-Romagna

Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità .
Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 102.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Principi e ambito d'applicazione.

1. La presente legge disciplina l'apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità a fini turistici nell'ambito dei principi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione e dei principi di semplificazione normativa ed amministrativa.

Art. 2 Funzioni dei Comuni .3

1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità nonché alla vigilanza del rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge 4.

2. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e all'aria aperta, nonché in quelle extralberghiere è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate. La Segnalazione certificata di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) 5.

3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico delle attività produttive sia in ordine alla realizzazione e alla modifica dell'impianto produttivo, sia in riferimento all'espletamento delle procedure e delle formalità della prestazione dei servizi 6.

4. [Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture ricettive e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico e possono avvalersi, previa convenzione, dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali)] 7.

5. La Regione ed i Comuni esercitano le attività di vigilanza relative alle funzioni di competenza. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) 8.

³Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 1, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

⁴Comma così modificato dall'art. 19, comma 2, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

⁵Comma dapprima sostituito dall'art. 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «2. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui le strutture sono ubicate.»

⁶Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. Per le strutture ricettive extralberghiere l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.»

⁷Comma soppresso dall'art. 19, comma 3, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

⁸Comma così modificato dall'art. 19, comma 4, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 3 Funzioni della Regione.

1. La Regione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo relativamente alle materie di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei consumatori, più rappresentative a livello regionale, con appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a), b), c) e d), specifica, sentita la competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, gestione e classificazione ⁹. In tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettiva ¹⁰.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), definisce modalità e standard dei controlli da svolgersi, da parte delle amministrazioni comunali, sull'applicazione e sul rispetto delle norme della presente legge ¹¹.
4. La Giunta regionale prevede, altresì, meccanismi di revisione e aggiornamento degli atti di cui al comma 2 con cadenza periodica ¹².
5. L'Amministrazione regionale, inoltre, cura la raccolta e diffusione delle informazioni, realizza ed aggiorna la banca dati regionale sulle strutture ricettive con il coinvolgimento ed il supporto degli enti locali, in coerenza con quanto previsto della normativa regionale in materia ¹³.

⁹Periodo così modificato dall'art. 5, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

¹⁰Con Delib.G.R. 25 giugno 2007, n. 916 sono stati approvati, ai sensi del presente comma, gli standard strutturali e i requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere.

¹¹Comma così modificato dall'art. 19, comma 5, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

¹² Con Delib.G.R. 2 novembre 2004, n. 2149 e con Delib.G.R. 2 novembre 2004, n. 2150 sono stati approvati standard strutturali e requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta, ai sensi del presente comma. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 4 novembre 2013, n. 1565.

¹³Comma così modificato dall'art. 19, comma 6, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

TITOLO II

Definizioni

Art. 4 Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive.

1. Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.
2. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.
3. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che siano ammobiliati con arredi d'epoca, possono assumere la specificazione aggiuntiva di "residenza d'epoca".

4. Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta possono essere composte anche da più strutture. Fatto salvo quanto previsto per i villaggi albergo, le caratteristiche delle strutture non principali, cioè le dipendenze, sono definite dall'articolo 28.

5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva [14](#).

6. Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi;
- b) le residenze turistico-alberghiere;
- c) i condhotel [15](#).

7. Sono strutture ricettive all'aria aperta:

- a) i campeggi;
- b) i villaggi turistici;
- b-bis) i marina resort [16](#).

8. Sono strutture ricettive extralberghiere:

- a) le case per ferie;
- b) gli ostelli;
- c) i rifugi alpini;
- d) i rifugi escursionistici;
- e) gli affittacamere;
- f) le case e appartamenti per vacanza.

9. Altre tipologie ricettive:

- a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;
- b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;
- c) aree attrezzate di sosta temporanea;
- c-bis) aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici [17](#);
- d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
- e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale; tale tipologia ricettiva è regolata dalla legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) [18](#).

[14](#)Periodo così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[15](#)Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 23 aprile 2019, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «6. Sono strutture ricettive alberghiere: a) gli alberghi; b) le residenze turistico-alberghiere.».

[16](#)Lettera aggiunta dall'art. 64, comma 1, L.R. 27 giugno 2014, n. 7.

[17](#)Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, a decorrere dal 28 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

[18](#)Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 5 Strutture ricettive alberghiere.

1. Sono "alberghi" le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Negli alberghi la capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40 per cento del totale.
2. Sono "residenze turistico-alberghiere" e possono utilizzare la specificazione "residence", le strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono i requisiti indicati nell'atto di Giunta regionale di attuazione. Nelle residenze turistico alberghiere la capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40 per cento del totale.
3. Possono assumere la specificazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, assicurano uno standard minimo di servizi di autorimessa nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
4. Di norma assumono la specificazione di "meuble" o "garni" gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio e normalmente di prima colazione, senza ristorante.
5. Possono assumere la specificazione di "centro benessere" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire servizi specializzati per il relax ed il benessere psicofisico.
6. Possono assumere la specificazione di "beauty farm" gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti dietetici ed estetici.
7. Possono assumere la specificazione di "villaggio-albergo" le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
8. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centri congressi" le strutture alberghiere dotate di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni.
9. Nello specifico atto di Giunta regionale previsto all'articolo 3, comma 2 è definito il numero minimo di camere, suite o unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere; nello stesso atto sono definite le caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive alberghiere per utilizzare le specificazioni aggiuntive citate ai commi precedenti e possono essere individuate ulteriori specificazioni aggiuntive.

Art. 6 Strutture ricettive all'aria aperta.

1. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
2. I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, possono mettere a disposizione, in un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, tende o unità abitative mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan, autocaravan o camper e unità abitative fisse.
3. Sono villaggi turistici i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35 per cento delle piazzole autorizzate è attrezzato con unità abitative fisse o mobili messe a disposizione dal gestore. Tale percentuale può riguardare anche la totalità delle piazzole.
4. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centro vacanza" i campeggi ed i villaggi turistici

dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come stabilito dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.

4-bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione [19 20](#).

5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle unità abitative fisse, la cessione sulla base di altro diritto reale di godimento e l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno. Nei Comuni appartenenti alle Comunità montane fino al 70 per cento delle piazzole o delle unità abitative può essere locato con contratto annuale. Tale percentuale è ridotta al 50 per cento nelle altre aree.

6. Non sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte o caravan, case mobili o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti:

- a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
- b) non possiedono alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono rimovibili in ogni momento.

7. Non è, inoltre, soggetta a permesso di costruire né a denuncia d'inizio attività l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili e trasportabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.

[19](#)Comma aggiunto dall'art. 65, comma 1, L.R. 27 giugno 2014, n. 7. Per le norme transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 66, comma 1, della medesima legge.

[20](#)Vedi, anche, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 21 luglio 2014, n. 1198.

Art. 7 Case per ferie.

1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari [21](#).

2. Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti con cui venga stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali sono assicurati, di norma, i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La presenza nelle case per ferie di servizi e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali cucine o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura.

4. La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche aggiuntive, purché concordate con il Comune e connesse alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica.

[21](#)Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.».

Art. 8 Ostelli.

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il

pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.

2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Art. 9 Rifugi alpini ed escursionistici.

1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.

3. Lo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, definisce i requisiti e le condizioni di esercizio dei rifugi alpini ed escursionistici.

4. I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Art. 10 Affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".

Art. 11 Case e appartamenti per vacanze.

1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

2. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.

Art. 12 Appartamenti ammobiliati per uso turistico.

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. [In ogni caso tale comunicazione è inviata almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione] [22](#).

3. Gli stessi soggetti comunicano alla Regione i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di statistica e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica sicurezza [23](#).

[22](#)Periodo soppresso dall'art. 8, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[23](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 7, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e dall'art. 10, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

Art. 13 Attività saltuaria di alloggio e prima colazione.

1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere l'identificazione di bed & breakfast l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni [24](#). L'ospitalità può essere fornita per un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.

2. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti all'ospitalità di cui al comma 1 sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

3. Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti sono indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.

4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2, nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2, in caso di omessa Segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9, e agli articoli 23 e 26 [25](#).

4-bis. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente [26](#).

5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 comunicano al Comune i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella segnalazione certificata di inizio attività o dei periodi di disponibilità all'accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa, con le stesse modalità previste per le strutture ricettive con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d). Nelle stanze in cui si effettua l'ospitalità è esposta la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui all'articolo 33, comma 4. Gli stessi soggetti comunicano inoltre alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalle strutture regionali competenti in materia di statistica [27](#).

[24](#)Periodo così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

26Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

25Comma dapprima sostituito dall'art. 9, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo originario era così formulato: «4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa previa denuncia d'inizio attività al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2 nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2 in caso di omessa denuncia d'inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9 e agli articoli 25 e 26.».

27Comma dapprima modificato dall'art. 19, commi 8 e 9, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 11, comma 2, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al Comune e alla Regione entro la data d'inizio dell'attività e, comunque, entro l'1 ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella stanza ove si effettua l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi. Gli stessi soggetti comunicano, inoltre, alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.».

Art. 14 Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico.

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico le strutture organizzate e gestite da enti, associazioni e cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. Le caratteristiche di tali strutture sono definite dall'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta. Tali strutture sono realizzabili esclusivamente nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come aree destinate alla realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico. L'apertura e la gestione di tali complessi è intrapresa a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente **28**.

28Comma così modificato dapprima dall'art. 10, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 15 Aree attrezzate di sosta temporanea.

1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L'avvio dell'attività è intrapreso a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui l'area è ubicata e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, riguardante le strutture ricettive all'aria aperta **29**.

2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.

3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.

29Comma dapprima sostituito dall'art. 11, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan,

camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione.».

Art. 15-bis Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici .30

1. Per consentire a turisti escursionisti e cicloturisti la sosta temporanea con utilizzo di tende di proprietà del turista, i comuni attraversati dai Cammini iscritti nell'Atlante dei Cammini o inseriti nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio, nonché i comuni attraversati dai percorsi inseriti nella mappa della Rete escursionistica regionale o dalle Ciclovie regionali di cui all'allegato (carta E) del Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025, possono individuare, in aree caratterizzate da carenza di ricettività e al di fuori delle aree protette, ovvero in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, purché compatibili con i vincoli sovraordinati e previo nulla osta degli enti preposti alla tutela, zone in cui è possibile istituire aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.

2. Le aree di cui al comma 1, individuate dai comuni, possono essere realizzate e gestite direttamente dai medesimi comuni ovvero in convenzione con altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. In caso di gestione da parte di soggetto diverso dal Comune, la convenzione dovrà individuare requisiti generali e di servizio da garantire, nonché il livello massimo dei prezzi dei servizi forniti. In caso di servizi a pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 e in particolare deve essere esposta, in modo visibile, la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 33.

3. I criteri e le modalità per l'inserimento nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale approva, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, le direttive in cui sono definiti:

- a) i criteri e le modalità per l'identificazione delle zone in cui istituire le aree di sosta;
- b) i requisiti generali e di servizio da garantire, con particolare riferimento alla consistenza dei servizi igienici indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, alla salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente, alle modalità di utilizzo ed al periodo di permanenza massima.

³⁰Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, a decorrere dal 28 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

TITOLO III

Esercizio dell'attività ricettiva ³¹

Art. 16 Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta.

1. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle loro dipendenze, è intrapreso a seguito della Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio ³².

2. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta, o nelle loro dipendenze, è intrapreso immediatamente a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990 ³³.

3. La Segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione. Alla Segnalazione certificata di inizio attività è allegata la dichiarazione di classificazione di cui all'articolo 29 [34](#).

4. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture [35](#).

[31](#)Rubrica così sostituita dall'art. 12, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Autorizzazioni».

[32](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[33](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[34](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[35](#)Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta. 1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

2. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.

3. L'autorizzazione è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica sia per la struttura principale che per le dipendenze e indica, inoltre, la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.».

Art. 17 Durata dell'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera.

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extralberghiera ha carattere permanente, salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione [36](#).

[36](#)Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Validità.

1. L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di sospensione, revoca o decadenza.».

Art. 18 Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere.

1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La Segnalazione certificata di inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza [37](#).

1-bis. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture extralberghiere è intrapreso immediatamente a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990 [38](#).

2. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

[37](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «1. L'attività delle strutture ricettive

extralberghiere è intrapresa a seguito di denuncia d'inizio attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente, indicante il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.».

[38](#)Comma dapprima aggiunto dall'art. 15, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 19 Somministrazione di alimenti e bevande.

1. La presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La Segnalazione certificata di inizio attività abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità [39](#).

2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11, è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir. È possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle condizioni di legge prescritte per l'esercizio ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria [40](#).

[39](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 16, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «1. L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. L'autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.».

[40](#)Comma così sostituito dall'art. 16, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) ed è rilasciabile anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, della presente legge ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.».

Art. 20 Rappresentanza.

1. La gestione dell'attività e di singoli servizi è effettuata anche tramite rappresentanti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività.

2. Qualora titolari dell'esercizio dell'attività ricettiva siano enti, associazioni, società e organizzazioni, la Segnalazione certificata di inizio attività dà atto, altresì, della designazione del rappresentante con

funzioni di gestore [41](#).

[41](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 17, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «2. L'autorizzazione ad enti, associazioni, società e organizzazioni è rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un rappresentante con funzioni di gestore. Per le strutture ricettive extralberghiere la nomina del gestore è indicata nella denuncia d'inizio attività.».

Art. 21 Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore.

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di:

- a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l'ufficio del registro delle imprese;
- b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;
- c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione [42](#).

2. L'esercizio delle attività ricettive è possibile esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici [43](#).

3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:

- a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di Segnalazione certificata di inizio attività [44](#);
- b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
- c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alla Regione secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di statistica, nel rispetto della normativa vigente in materia [45](#);
- d) comunica al Comune le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale [46](#) [47](#) [48](#).

4. [Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio successivo o dal 1° dicembre in caso di zone montane. È consentita un'ulteriore comunicazione in variazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con validità dal 1° giugno dello stesso anno. Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2 sono preventivamente comunicate al Comune. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare. Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell'interessato al Comune] [49](#).

5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, al momento della presentazione della segnalazione di inizio attività, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse [50](#).

6. L'apertura e la gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell'attività fino a che si sia ottemperato [51](#).

7. I titolari, i gestori e i loro rappresentanti sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

[42](#)Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato all'iscrizione da parte del titolare o del gestore al Registro delle imprese ed al possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione stabilite dalla legge dello Stato.».

[43](#)Comma così sostituito dall'art. 18, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «2. L'esercizio delle attività ricettive è soggetto alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.».

[44](#)Lettera così modificata dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[45](#)Lettera così modificata dall'art. 19, comma 10, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

[46](#)Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 11, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e dall'art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «d) presenta, altresì, la comunicazione su ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi della struttura alla Regione, con le modalità specificate con apposita delibera di Giunta regionale.».

[47](#) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 luglio 2018, n. 1156

[48](#)Comma così sostituito dall'art. 18, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:

a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede di denuncia d'inizio attività;

b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;

c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;

d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.».

[49](#)Comma abrogato dall'art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 18, comma 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e dall'art. 19, comma 12, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[50](#)Comma dapprima modificato dall'art. 19, commi 13 e 14, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 12, comma 4, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della denuncia d'inizio attività e comunque entro il 1° ottobre di ogni anno, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune e alla Regione ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e al comma 4 e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.».

[51](#)Comma così sostituito dall'art. 18, comma 5, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «6. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende

l'autorizzazione all'esercizio della struttura fino a che si sia ottemperato all'obbligo.».

Art. 22 Denominazione.

1. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione all'interno del territorio comunale diversa da quelle già esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima denominazione per strutture di diversa tipologia, è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda che per prima ha ottenuto la denominazione. In caso di azienda cessata è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia.

Art. 23 Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive.

1. La Segnalazione certificata di inizio attività perde efficacia qualora l'esercizio delle attività dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data della presentazione [52](#).

2. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, nei seguenti casi:

- a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione o comunicazione di inizio attività o in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non siano stati ottenuti i necessari nulla osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge;
- b) qualora il titolare o il gestore non risulti più iscritto all'ufficio del registro delle imprese, ove prescritto;
- c) qualora, una volta accertato il venir meno della rispondenza dello stato degli immobili destinati all'attività ricettiva ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali, il proprietario o il gestore non provveda nel termine assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative;
- d) qualora siano venuti meno gli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili per lo svolgimento dell'attività e, ove possibile, non si è provveduto nei termini assegnati alla loro regolarizzazione;
- e) [qualora l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo][53](#).

3. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta possono essere oggetto di sospensione temporanea, per un periodo da cinque a trenta giorni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, qualora vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività o in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 23 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività si applica l'articolo 117-ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) [54](#).

[52](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[54](#)Articolo così sostituito dall'art. 19, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 23. Sospensione. 1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo da cinque a trenta giorni quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nell'autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.

2. Qualora sia accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio

dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare è sospeso dall'attività nel rispetto dell'articolo 17-ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3. In caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.».

[53](#)Lettera abrogata dall'art. 6, comma 1, L.R. 1° agosto 2019, n. 17.

Art. 24 Decadenza e revoca.

[1. L'autorizzazione decade qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità, l'esercizio non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

2. L'autorizzazione è revocata dal Comune quando:

- a) il titolare o il gestore non risulti più iscritto al Registro delle imprese;
- b) il titolare o il gestore, sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del regio decreto n. 773 del 1931, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti;
- c) l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine accordato ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
- d) quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa] [55](#).

[55](#)Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 25 Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere.

[1. Le attività ricettive extralberghiere possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 36, quando non siano rispettate, in tutto o in parte, le condizioni minime per l'esercizio dell'attività stessa o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931.

2. In caso di recidiva o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931, il Comune vieta il proseguimento dell'esercizio dell'attività.

3. Qualora non sussista o venga meno uno dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, il titolare può essere oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa] [56](#).

[56](#)Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 26 Reclami per carenza dei servizi o di presunta violazione degli obblighi .[57](#)

1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati, o che abbiano riscontrato una presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto e documentato, al Comune competente per territorio, anche tramite gli uffici IAT. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste [58](#).

2. [Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9

agosto 1993, n. 28) sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici comunali di competenza] [59](#).

[57](#)Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 15, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[58](#)Comma dapprima modificato dall'art. 20, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 19, comma 16, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza per segnalare tali carenze. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.».

[59](#)Comma soppresso dall'art. 19, comma 17, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

TITOLO IV

Classificazione

Art. 27 Nozione.

1. Le aziende ricettive alberghiere ed i complessi turistici all'aria aperta e le loro dipendenze sono classificati sulla base delle caratteristiche indicate negli specifici atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 ed in base alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle, come segue:

- a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso, con possibilità di classifiche intermedie definite "superior" [60](#);
- b) residenze turistico-alberghiere da due a cinque stelle [61](#);
- c) campeggi da una a quattro stelle;
- d) villaggi turistici da due a cinque stelle [62](#).

2. Le strutture ricettive extralberghiere, indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 sono classificate in prima, seconda o terza categoria sulla base delle caratteristiche definite nello stesso atto.

3. È esposta in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno della struttura ricettiva, la targa distintiva di classificazione conforme ai modelli regionali approvati con determinazione del dirigente competente, da cui si rilevi la categoria o il numero di stelle assegnate.

[60](#)Lettera così modificata dall'art. 21, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[61](#)Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

[62](#)Lettera così modificata dall'art. 13, comma 2, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

Art. 28 Dipendenze.

1. Le strutture ricettive alberghiere possono essere costituite da più immobili nelle immediate vicinanze della casa madre o da più strutture nello stesso immobile, purché le stesse siano adeguatamente riconoscibili e purché sulla dipendenza sia apposta l'apposita targa di classificazione. Sono dipendenze gli immobili e le strutture diversi della sede principale, che facciano riferimento alla sede principale per i servizi generali e, di norma, per il servizio di ricevimento. Le dipendenze sono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

2. Le dipendenze di strutture ricettive all'aria aperta sono ubicate nelle immediate vicinanze della struttura principale, sono recintate e sono classificate sulla base dei requisiti posseduti così come stabilito nello specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. Qualora le dipendenze contengano prevalentemente servizi o strutture collettive le stesse concorrono a formare il livello

complessivo di classificazione.

Art. 29 Dichiarazione di classificazione.

1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. La dichiarazione di classificazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ed è allegata alla Segnalazione certificata di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente [63](#).

2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, è consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di Segnalazione certificata di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente [64](#) [65](#).

[63](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[64](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[65](#)Articolo così sostituito dall'art. 22, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Assegnazione. 1. L'attribuzione del livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal Comune a seguito della richiesta di autorizzazione. L'assegnazione si basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura con cui lo stesso formula anche la richiesta del livello di classificazione ed è effettuata previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per il livello di classifica richiesto. La dichiarazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.

2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione rettifica o integra la precedente dichiarazione oppure può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di denuncia d'inizio attività. Nel caso in cui i requisiti posseduti non corrispondano a quanto dichiarato si applicano le sanzioni previste all'articolo 37. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e alla assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.».

Art. 30 Validità.

1. La classificazione ha validità a tempo indeterminato.

2. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare e il gestore della struttura ricettiva presentano, entro novanta giorni dall'avvenuta modifica, una nuova dichiarazione all'ufficio comunale competente per la revisione del livello di classifica.

3. Qualora la carenza di requisiti, verificata anche a seguito di esposti o reclami, determini un livello dei servizi inferiore al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune assegna un termine per

l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale[provvede alla revoca dell'autorizzazione o] [66](#) impone il divieto di prosecuzione dell'attività.

4. Il Comune può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva non possieda i requisiti minimi per il livello di classificazione posseduto.

[66](#)Parole soppresse dall'art. 23, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 31 Ricorso.

1. Contro il provvedimento di classificazione adottato d'ufficio è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto, il quale decide nei successivi novanta giorni.

TITOLO V

Disciplina dei prezzi e rilevazioni statistiche

Art. 32 Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive [.67](#)

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere comunicano al Comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d) [68](#).

2. [La Provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); la Regione può richiedere la trasmissione delle dichiarazioni medesime secondo le modalità definite con atto del dirigente competente] [69](#).

3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione delle caratteristiche delle strutture è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività [70](#).

4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette al Comune una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore [71](#).

5. [La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare o pubblicizzare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione] [72](#).

6. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicate solo se conformi ai dati comunicati al Comune [73](#).

7. [I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli comunicati ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso] [74](#).

8. [Nel caso previsto dal comma 7 il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicate] [75](#).

9. [I prezzi denunciati si intendono comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente escluso] [76](#).

[67](#)Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 18, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[68](#)Comma dapprima modificato dall'art. 19, comma 19, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Regione, anche in via telematica, le caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura.».

[69](#)Comma soppresso dall'art. 19, comma 20, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[70](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 21, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[71](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 22, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e dall'art. 14, comma 2, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

[72](#)Comma soppresso dall'art. 19, comma 23, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[73](#) Comma così modificato dall'art. 19, comma 24, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e dall'art. 14, comma 3, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

[74](#)Comma soppresso dall'art. 19, comma 25, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[75](#)Comma soppresso dall'art. 19, comma 25, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[76](#)Comma soppresso dall'art. 19, comma 25, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 33 Pubblicità dei prezzi.

1. Nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento [77](#).

2. [Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, conformemente ai contenuti della tabella di cui al comma 1] [78](#).

3. [Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 2, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati. Le unità abitative fisse rimangono soggette all'obbligo di cui al comma 2] [79](#).

3-bis. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso [80](#).

3-ter. Nel caso previsto dal comma 3-bis il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate [81](#).

3-quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso [82](#).

4. La Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma [183](#).

[77](#)Comma dapprima modificato dall'art. 19, comma 26, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. I prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.».

[78](#)Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge).

[79](#)Comma abrogato dall'art. 20, comma 2, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge).

[80](#)Comma inserito dall'art. 19, comma 27, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[81](#)Comma inserito dall'art. 19, comma 27, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[82](#)Comma dapprima inserito dall'art. 19, comma 27, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 20, comma 3, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3-quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte e di quanto non espressamente escluso.».

[83](#)Comma dapprima modificato dall'art. 19, comma 28, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 20, comma

4, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La Regione predispone i modelli della tabella e cartellino prezzi di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 34 Reclami per irregolare applicazione di prezzi ^{.84}

1. Gli ospiti delle strutture ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o superiori a quanto dichiarato nella dichiarazione dei prezzi o pubblicizzato in altre forme, possono presentare reclamo alla Provincia in cui la struttura è ubicata, fatta salva ogni ulteriore richiesta di natura civilistica.

2. Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.

3. La Provincia, in caso di accertata violazione, applica le sanzioni previste all'articolo 38].

⁸⁴Articolo soppresso dall'art. 19, comma 29, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 35 Banca dati regionale.

1. Gli enti locali fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della Giunta regionale ⁸⁵.

2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e d'extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1 ⁸⁶.

⁸⁵Comma così modificato dall'art. 19, comma 30, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

⁸⁶Comma sostituito dapprima dall'art. 24, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 31, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «2. Il rilascio di nuove autorizzazioni, le modifiche e le eventuali revoche, il ricevimento di nuove denunce d'inizio attività per strutture ricettive extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive extralberghiere e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.».

Art. 35-bis Codice identificativo di riferimento (CIR) ^{.878889}

1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8 e le altre tipologie ricettive di cui al medesimo articolo 4, comma 9, lettere a), c), d) ed e), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato “codice identificativo di riferimento” (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35 ⁹⁰.

2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate dall'articolo 4, comma 9, lettere a) e d), le attività di promocommercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell'attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.

4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all'obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o

ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all'obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i Comuni applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

87Articolo aggiunto dall'art. 22, comma 1, L.R. 30 luglio 2019, n. 13, a decorrere dal 31 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima legge).

88In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi la Delib.G.R. 27 dicembre 2021, n. 2280

89Vedi, anche, la Delib.G.R. 4 maggio 2023, n. 687 e la Delib.G.R. 25 luglio 2023, n. 1270

90Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, a decorrere dal 28 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 4, comma 8, lettere e) (affittacamere) ed f) (case e appartamenti per vacanze) e le altre tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a) (appartamenti ammobiliati per uso turistico) e d) (attività saltuaria di alloggio e prima colazione), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato "codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35. In particolare, rientrano nelle fattispecie soggette al CIR le strutture a destinazione residenziale date in locazione per finalità turistiche, che devono essere esercitate in conformità alle tipologie ricettive individuate dalla presente legge ed ai rispettivi requisiti e condizioni.».

TITOLO VI

Sanzioni

Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune.

1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra nell'attività, senza aver presentato regolare Segnalazione certificata di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 **91**.

2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente dichiarato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività in base alla natura della struttura gestita, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 **92**.

3. [Chi in sede di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività dichiara requisiti inesistenti è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00] **93**.

4. Chi a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi dichiarati in sede di dichiarazione d'inizio attività, quando ciò determini il venir meno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività, non abbia provveduto ad effettuare la prescritta dichiarazione, è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture ricettive extralberghiere e da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta **94**.

5. Chi dà in locazione per uso turistico unità abitative, in forma imprenditoriale, non indicate nella

dichiarazione d'inizio attività o non comunicate al Comune nei termini previsti dall'articolo 21, comma 5, è soggetto ad una sanzione da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 [95](#).

6. Chiunque interrompe l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune, salvo casi accertati di forza maggiore, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.

7. Chi provvede, senza averne preventivamente dato comunicazione al Comune, ad aperture o chiusure straordinarie o in variazione rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera d) della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa di euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura o apertura ulteriore, fatti salvi i casi di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla sua volontà [96](#).

8. Chi non rispetta i limiti stabiliti all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 6, commi 2, 3 e 5 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di Segnalazione certificata di inizio attività o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00 [97](#).

10. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.

[91](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 25, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta senza autorizzazione o, in caso di subentro nell'attività, non abbia presentato la denuncia d'inizio attività è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.».

[92](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 25, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente denunciato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella denuncia d'inizio attività in base alla natura della struttura gestita è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.».

[93](#)Comma abrogato dall'art. 25, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[94](#)Comma così modificato dall'art. 25, comma 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[95](#)Comma così modificato dall'art. 25, comma 5, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[96](#)Comma così sostituito dall'art. 25, comma 6, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e dall'art. 6, comma 2, L.R. 1° agosto 2019, n. 17. Il testo precedente era così formulato: «7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo, o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.».

[97](#)Comma dapprima sostituito dall'art. 25, comma 7, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 e poi così modificato dall'art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «9. Ogni altra violazione di quanto stabilito in materia di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività o al mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.».

Art. 37 Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione.

1. Chi non espone la targa di classificazione prescritta o ne espone una con dati non veritieri o comunque utilizza un livello di classifica superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00.

2. [Chi in sede di richiesta di classificazione o in sede di denuncia d'inizio attività dichiara l'esistenza di requisiti inesistenti al fine di ottenere un livello di classificazione superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta] [98](#).

3. Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti dichiarati in sede di dichiarazione d'inizio attività, quando ciò determini un livello di classifica inferiore a quello effettivo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta [99](#).

[98](#)Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[99](#)Comma così modificato dall'art. 26, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 38 Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi [.100](#)

1. Chi non effettua o effettua la comunicazione delle caratteristiche della struttura in maniera incompleta o contenente dati non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 300,00. Tale sanzione è applicata anche nel caso di mancato invio della comunicazione prevista all'articolo 21, comma 5 [101](#).

2. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500,00 [102](#).

3. La mancata esposizione o l'esposizione in modo non perfettamente visibile delle tabelle dei prezzi è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 200,00 [103](#).

4. Chi espone tabelle prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto o non contenenti gli elementi essenziali identificati dalla Regione ai sensi dell'articolo 33, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00 [104](#).

5. Chi pubblicizza con qualsiasi mezzo informazioni difformi o prezzi superiori a quelli esposti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00 [105](#).

6. [Chi non comunica alla Provincia, secondo le modalità disposte dall'ISTAT, i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti o li comunica scientemente errati o incompleti è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400)] [106](#).

7. [La mancata comunicazione alla Provincia dei dati di cui all'articolo 12, comma 3 è punita con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00] [107](#).

[100](#)Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 32, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[101](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 33, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[102](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 34, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[103](#)Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge).

[104](#)Comma dapprima modificato dall'art. 19, comma 35, L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 21, comma 2, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Chi espone tabelle o cartellini prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 250,00.».

[105](#)Comma così modificato dall'art. 19, comma 36, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[106](#)Comma soppresso dall'art. 19, comma 37, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

[107](#)Comma soppresso dall'art. 19, comma 37, L.R. 25 marzo 2016, n. 4.

Art. 39 Sanzioni per altre violazioni.

1. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di Giunta regionale

previsti all'articolo 3, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 400,00.

TITOLO VII

Disposizioni per usi occasionali o temporanei

Art. 40 Uso occasionale di immobili a fini ricettivi.

1. Gli enti e le associazioni che, nel rispetto dei propri fini statutari ed istituzionali, operano nel campo sociale, culturale e sportivo possono utilizzare come ostelli per la gioventù occasionalmente, per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il nulla osta si considera rilasciato [108](#).

[108](#)Articolo così sostituito dall'art. 27, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Uso occasionale di immobili a fini ricettivi. 1. Gli enti e le associazioni non a scopo di lucro, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive possono utilizzare come ostelli per la gioventù, occasionalmente per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti.».

Art. 41 Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero.[109](#)

1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14, 15 e 15-bis, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso, a titolo gratuito [110](#).

2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato l'autorizzazione si considera rilasciata.

[109](#)Articolo così sostituito dall'art. 28, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 41. Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero. 1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 26/1994, da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna). È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità

abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso. 2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa.».

110Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettere a) e b), L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, a decorrere dal 28 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge).

Art. 42 Disposizioni transitorie generali.

1. I titolari o gestori delle strutture in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro sei mesi dalla pubblicazione degli specifici atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2, ad una nuova dichiarazione dei requisiti posseduti. Tali strutture possono comunque mantenere la classificazione precedentemente attribuita per un periodo non superiore a tre anni, salvo diverso termine stabilito negli atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per casi specifici, qualora nell'ambito della stessa dichiarazione il titolare o gestore si impegni alla realizzazione degli interventi, da iniziare entro dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, che consentano il mantenimento del precedente livello di classificazione.
2. Qualora le strutture non possiedano più i requisiti minimi per il mantenimento dell'autorizzazione o per la prosecuzione dell'attività, il Comune assegna un termine per la regolarizzazione dei requisiti e assegna provvisoriamente d'ufficio il livello minimo di classificazione. L'adeguamento dimensionale dei servizi igienici esistenti ai nuovi requisiti è obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi edilizi che li concernono, quando si tratti di interventi di ristrutturazione radicale.
3. I Comuni, dall'entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive esistenti ai parametri qualitativi minimi previsti per ogni livello di classificazione, in deroga ai propri strumenti urbanistici generali vigenti.

TITOLO VIII

Norme transitorie, finali ed abrogazioni

Art. 43 Disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast.

1. Coloro che a seguito di denuncia d'inizio attività hanno intrapreso attività di bed & breakfast sulla base della legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "Bed and Breakfast") provvedono, entro sei mesi dall'abrogazione della legge stessa, ad effettuare una nuova denuncia d'inizio attività, conformemente a quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 10.

Art. 44 Disposizioni transitorie relative alle strutture ricettive all'aria aperta.

1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dello specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi esistenti e, ove occorre, con l'individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi all'aperto.
2. Qualora il mancato inserimento nel piano comunale di aree destinate ai complessi ricettivi all'aria

aperta derivasse da un problema di compatibilità ambientale, il Piano territoriale di coordinamento provinciale può individuare le forme di mitigazione da assimilare in sede di strumento urbanistico comunale, evitando la penalizzazione delle caratteristiche di servizio possedute dai complessi interessati.

Art. 45 Oneri di urbanizzazione.

1. Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione è individuata un'unica categoria per le strutture ricettive alberghiere, che comprende alberghi e residenze turistico-alberghiere e un'unica categoria per le strutture ricettive all'aperto, che comprende campeggi e villaggi turistici.

Art. 46 Abrogazioni.

1. La legge regionale 30 novembre 1981, n. 42 (Classificazione delle aziende alberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regola le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1 (Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regola le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'articolo 4, comma 9, lettere b) e c), di cui all'articolo 3, comma 2.

3. La legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regola le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive extralberghiere e la tipologia indicata all'articolo 4, comma 9, lettera a), di cui all'articolo 3, comma 2.

4. La legge regionale n. 29 del 2001 è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, riguardante la gestione delle attività di bed & breakfast.